

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA
Servizio Tributi
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I M U) – ANNO 2014

L'Imposta Municipale Propria (IMU), è stata istituita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ed è applicata a decorrere dall'anno 2012, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (c.d. "Legge di stabilità 2014"), dal 2014 l'IMU è diventata una componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), insieme alla TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) e alla TARI (Tassa sui Rifiuti).

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

PRINCIPALI NOVITA' 2014 RISPETTO ALL'ANNO 2013

A - con l'entrata in vigore della Legge n. 147 del 27/12/2013, dall'anno **2014 l'IMU non si applica alle seguenti categorie di immobili:**

- 1) abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

B – a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono diventati esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

C – per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore per il calcolo della base imponibile è stato modificato con riduzione da 110 a 75;

D – a decorrere dall'anno 2014, l'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, D.L. n. 201/2011 (la disposizione vale in tutti i comuni a prescindere dal fatto che siano o meno classificati ai fini ISTAT montani o parzialmente montani, come invece avvenuto per il 2012 ed il 2013).

Soggetti passivi

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU sono:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione

finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

Abitazione principale, pertinenze e detrazione

(per categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Dal 2014 non si applica più la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, come avvenuto nel 2012 e 2013.

CONIUGE SEPARATO – L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione**. Pertanto il soggetto passivo IMU diventa esclusivamente l'assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell'abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento dell'imposta.

ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO – Secondo quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento comunale IMU (approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2012, n. 33) si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle relative agevolazioni, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **a condizione che l'abitazione non risulti locata**. Allo stesso regime di imposizione dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Riduzioni

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

a) ***fabbricati di interesse storico o artistico*** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) ***fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati***, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In analogia a quanto già definito ai fini ICI, si precisa che **l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, ecc...) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria**.

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia anche a quanto previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento comunale IMU

Esenzione fabbricati rurali ad uso strumentale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014, sono esenti dall'IMU tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Aliquote e detrazioni vigenti nel Comune di SCURCOLA MARSICANA per l'anno 2013 da utilizzare per il versamento dell'acconto 2014 (delibera del Consiglio Comunale 02/07/2013, n. 19)

Abitazioni principali e relative pertinenze	4 per mille
Altre Abitazioni (da Categoria A/01 ad A/09)	8,6 per mille
Insedimenti produttivi (A/10, C/03 e Cat. D)	8 per mille
Altri Fabbricati (Cat. C/02, C/06 e C/07 che non sono pertinenza dell'abitazione principale)	7,6 per mille
Aree Fabbricabili	8,6 per mille
DETRAZIONE per abitazione principale E' prevista a livello annuale una detrazione di euro 200,00. La detrazione si applica alle abitazioni principali e a quelle ad esse assimilate per legge e/o per regolamento se censite in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	€ 200,00

Termini e modalità di versamento

A - Versamento in due rate:

- 1^ rata entro il 16 giugno 2014
- 2^ rata entro il 16 dicembre 2014

B – Versamento in unica soluzione:

- in alternativa al punto A è possibile effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014 entro il 16 giugno 2014, salvo conguaglio a saldo per differenza aliquote e/o variazioni regolamentari, o a seguito di eventuali altre modifiche disposte per legge.

Il **versamento** dell'IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 (delega di pagamento bancaria e postale, disponibile presso gli sportelli bancari convenzionati e postali) o mediante l'apposito bollettino postale (approvato con Decreto MEF del 23/11/2012) disponibile gratuitamente presso gli uffici postali.

Nel modello F24 deve essere compilata la "Sezione IMU e altri tributi locali" e nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per **SCURCOLA MARSICANA I553**.

I codici tributo IMU da utilizzare sui modelli di versamento F24 sono i seguenti:

CODICE COMUNE I553

3912 per l'abitazione principale e relative pertinenze

3914 terreni

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati

3930 maggiorazione comunale per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario il Comune)

3925 aliquota standard 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario lo Stato)

Dichiarazione

La dichiarazione IMU deve essere presentata su apposito modello (approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/10/2012 Prot. 2389), che disciplina anche i casi in cui la medesima deve essere prodotta.

La dichiarazione IMU deve essere presentata per i casi dovuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per le variazioni da dichiarare, intervenute dal 1/1/2013 al 31/12/2013, il termine per presentare la dichiarazione *scade il 30 giugno 2014*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013 fra i casi per i quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU 2013 vi rientrano, **a pena di decadenza dal beneficio**, quelli per i quali il medesimo articolo ha previsto l'esenzione IMU nel 2013, per l'intero anno o per il secondo semestre (es: "immobili merce" delle imprese di costruzione, alloggi delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Prefettura, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci). Per dichiarare il possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione IMU 2013, in eventuale assenza di specifico modello di dichiarazione che dovrebbe essere approvato a cura del competente Ministero, andrà utilizzato il consueto modello ministeriale di cui al Decreto MEF del 2012 sopra riportato, compilando il campo "Annotazioni" per attestare espressamente quanto previsto dalla norma per ciascuna delle unità immobiliari interessate.

INFORMAZIONI

Informazioni più dettagliate, riferite anche a casi non previsti nella presente nota informativa, possono essere richieste contattando direttamente gli uffici del Servizio Tributi, è possibile anche chiamare i seguenti numeri telefonici: 0863-562321/562329 (fax 0863/561689 – mail tributi@comune.scurcolamarsicana.aq.it).

Per quanto riguarda la **TASI (Tributo sui servizi indivisibili)**, con il comunicato n. 128 del 19 maggio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto il rinvio dei termini di pagamento dell'acconto da giugno a settembre per i comuni che entro il 23 maggio non hanno deliberato le aliquote, pertanto **a giugno nulla è da versare**.